



**VI CONFERENZA NAZIONALE DELL'AVVOCATURA**

**AVVOCATURA E RIFORMA DELLA GIUSTIZIA NELLA COSTITUZIONE E NELL'ORDINAMENTO**

**LE RELAZIONI**

**IL PROGRAMMA**

**La soggettività costituzionale dell'avvocatura**

**Prof. Avv. Aldo Loiodice**

*Ordinario di diritto costituzionale nell'Università di Bari e docente di diritto amministrativo nell'Università Europea di Roma*

**Prof. Avv. Annibale Marini**

*Presidente Emerito della Corte Costituzionale*

<b>1</b>	Verso una più forte tutela costituzionale dell'avvocato nella giurisdizione
<b>2</b>	Il ruolo dell'avvocato tra concezione concorrenziale e concezione garantistica
<b>3</b>	L'avvocato come produttore di servizi
<b>4</b>	Rilievo costituzionale dell'avvocato: il diritto di difesa
<b>5</b>	l'autodifesa e la difesa tecnica
<b>6</b>	Collegamento con la funzione giurisdizionale; l'avvocato e il "giusto processo"
<b>7</b>	L'avvocato negli organi costituzionali o di rilievo costituzionale
<b>8</b>	L'avvocato quale coprotagonista nel giudizio
<b>9</b>	La giurisdizione, la certezza del diritto e il contraddittorio
<b>10</b>	L'interpretazione giudiziale e il contributo imprescindibile dell'avvocato
<b>11</b>	La riforma del Titolo IV della Costituzione

\*\*\*

<b>1</b>	Verso una più forte tutela costituzionale dell'avvocato nella giurisdizione
----------	---

**L**a soggettività costituzionale dell'avvocatura trova riferimenti, impliciti, in diverse disposizioni costituzionali, ma richiede una chiara esplicitazione al fine di evitare equivoci nella collocazione dell'attività libero-professionale rispetto all'esercizio della funzione giurisdizionale.

In tale prospettiva occorre seguire un percorso, ragionevole, di approccio ad una proposta di riforma costituzionale del Titolo IV della Costituzione, che non dovrebbe più intitolarsi solo alla "Magistratura" ma riferirsi alla "Giurisdizione" con la previsione esplicita dell'avvocato.

**segue a pagina 2**

**Q**uando si parla dei principi fondamentali della giurisdizione, il nostro compito, il compito dei giuristi, non è solo quello di individuarli ma di verificare se ed in quale misura essi risultino dotati di effettività e siano, quindi, parte integrante e costitutiva dell'ordinamento.

E se l'esito di tale indagine è negativo, la conclusione è quella dell'inesistenza del principio o, il che è lo stesso, di un principio solo apparente. Ciò che si traduce, poi, in un grave vulnus dell'ordinamento che su quel principio, almeno formalmente, riposa.

Volendo a questo punto fissare l'ordine di trattazione del tema sopra indicato, occorre, dunque, procedere all'individuazione di quei principi che possono definirsi fondamentali della giurisdizione e, successivamente, accertare il loro grado o, se si preferisce, la loro misura di effettività. Ed è questo appunto il compito cui mi accingo iniziando dal primo di tali momenti.

La domanda che ci dobbiamo porre in proposito consiste nello stabilire quali tra i principi attinenti alla giurisdizione possono e devono considerarsi fondamentali.

E la risposta non è semplice posto che ogni principio, essendo il risultato di un processo deduttivo condotto con riferimento ad un dato settore normativo o, talvolta, all'intero ordinamento, risulta dotato di una generalità più o meno ampia e in questo senso si presenta come il fondamento di una data disciplina.

**a pagina 5**

**20 NOVEMBRE 2009**

Ore **09.00** RegISTRAZIONI  
 Ore **09.30** Apertura dei Lavori  
 Indirizzi di salute Autorità Istituzioni e Associazioni Forensi  
 Ore **11.00** Relazioni introduttive  
 Ore **13.30** Colazione di lavoro

**PRIMA SEDUTA**  
**ORE 15.00 - 19.00**

**La riforma dell'Ordinamento professionale.**

**La modifica della parte II titolo IV nella giurisdizione**

1. La riforma dell'Ordinamento per una Nuova Avvocatura
2. L'Avvocato soggetto costituzionale
3. L'Avvocato garante delle tutele
4. Avvocatura e Sfida della qualità

*Forum della Previdenza Organizzato dalla Cassa di Previdenza Forense*

**21 NOVEMBRE 2009**

**SECONDA SEDUTA**  
**ORE 9.00 - 13.00**

**Il Patto per la giustizia e il giudice laico**

**ORE 13.30** Colazione di lavoro

**TERZA SEDUTA**  
**ORE 15.00 - 19.00**

**Strumenti processuali e deleghe legislative**

*Dibattito e conclusioni Chiusura dei Lavori*

**EDITORIALI**



Dialogo dell'Avvocatura a "tutto campo" per superare lo stato di crisi della giustizia

Strumenti alternativi in mano all'Avvocatura per puntare a un sistema giudiziario efficiente

**RASSEGNA a pag. 9**  
 Gli articoli più significativi che raccontano passo dopo passo l'evoluzione della "riforma dell'Ordinamento professionale"

## AVVOCATURA E RIFORMA DELLA GIUSTIZIA NELLA COSTITUZIONE E NELL'ORDINAMENTO

## LA SOGGETTIVITA' COSTITUZIONALE DELL'AVVOCATURA

PROF. AVV. ALDO LOIODICE

## SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Si può seguire un itinerario che si snoda attraverso l'esame di alcuni profili differenziati: l'avvocato nella Costituzione oggi (e si scoprirà che vi è un riconoscimento forte, anche se implicito); le ragioni che inducono a rinforzare il ruolo costituzionale dell'avvocatura con un'espressa previsione; l'avvocato nella giurisdizione sotto il profilo costituzionale; le linee della proposta di riforma costituzionale del Titolo IV.

## 2 Il ruolo dell'avvocato tra concezione concorrenziale e concezione garantistica

Occorre premettere che il quadro dei valori costituzionali (italiani ed europei) manifesta la specialità della professione forense, attraverso una serie di indici che non possono essere ignorati nella disciplina della professione di avvocato (attuale o futura).

L'innovazione tecnologica, l'evoluzione dei mercati e l'intervento del diritto comunitario fanno emergere problemi che, tuttavia, non modificano in alcun modo la consolidata collocazione della professione forense nel ruolo di garanzia dei diritti dell'uomo (sia esso cittadino che straniero).

Il conflitto, che può emergere dall'atteggiamento di chi vorrebbe privilegiare la concezione imprenditoriale e concorrenziale della professione forense (raffrontata alla concezione garantistica), non determina alcuna esigenza di innovare sul ruolo dell'avvocato e sulla sua collocazione nell'ambito della tutela giudiziaria ed extragiudiziaria dei diritti e degli interessi delle persone, potendo incidere solo sulle modalità di esercizio della professione e sui profili meno caratterizzanti di essa.

E' noto che, nell'ambito del diritto comunitario, la costruzione della natura giuridica delle professioni è sottoposta a riesame, anche se ciò avviene ai soli fini dell'applicazione della disciplina della concorrenza; al

di fuori di tale disciplina, infatti, tutte le professioni dovrebbero riprendere la loro natura tradizionale e, quindi, anche la professione forense non dovrebbe perdere i suoi connotati peculiari. Di fronte a tali rischi una sottolineatura costituzionale dell'avvocatura appare opportuna e coerente con la stessa impostazione costituzionale oggi vigente.

## 3 L'avvocato come produttore di servizi

Occorre rimarcare il quadro dei valori costituzionali perché la concezione concorrenziale e mercantile, qualora non affrontata con la dovuta attenzione, rischia di snaturare l'opposta concezione radicata nella tradizione di molti ordinamenti giuridici in cui la professione intellettuale dell'avvocato ha una garanzia ed un ruolo inconfondibili (cioè, anche nell'ordinamento inglese che potrebbe sembrare il più lontano da quello italiano).

Anche se si volesse considerare l'attività forense come una sottocategoria delle attività produttive di servizi e, quindi, la professione forense come una sottospecificazione delle professioni intellettuali appartenenti alla categoria dei produttori di servizi, ciononostante il ruolo dell'avvocatura resterebbe sempre immutato nella sostanza, nelle finalità e nelle esigenze di garanzia. L'eliminazione delle c.d. "barriere" o "frontiere giuridiche" (che sarebbero ostacolo alla concorrenza e al mercato) non può verificarsi laddove i limiti giuridici all'esercizio professionale siano giustificati dalla specialità della professione. La giustificazione di tali limiti si collega all'apprezzabilità delle restrizioni in essi contenute (accesso, albi, poteri disciplinari, tariffe, Ordini) quando i destinatari dei servizi, in questo caso i clienti dell'avvocato, non sono in grado di valutare correttamente la qualità dei servizi stessi; di qui il riemergere del ruolo tradizionale dell'avvocato nelle sue peculiarità essenziali.

Ciò deriva dal quadro costituzionale italiano ed europeo.

## 4 Rilievo costituzionale dell'avvocato: il diritto di difesa

Il riferimento costituzionale che emerge in maniera più evidente è quello dell'art. 24 Cost., laddove si precisa che "tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi" (1° c.) e che "la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento" (2° c.); a ciò si aggiunge il 3° comma per cui "sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione".

Che tale disposizione copra, costituzionalmente, l'attività dell'avvocato non sembra possa essere revocato in dubbio; si potrebbe, tuttavia, obiettare che il legislatore (discrezionalmente o in attuazione di norme comunitarie) possa eliminare la difesa tecnica dell'avvocato consentendo ai cittadini la sola autodifesa, con la conseguenza di un disconoscimento del rilievo costituzionale dell'avvocato.

Invero, all'affermazione categorica del diritto inviolabile di difesa non si accompagna, nel testo costituzionale, l'indicazione (dotata di pari forza cogente) dei modi di esercizio di quel medesimo diritto.

Ciò potrebbe avere la conseguenza di consentire al legislatore, valutata la situazione, i diritti e gli interessi in gioco, di stabilire in quali casi non sia necessaria la difesa tecnica o, addirittura, di eliminarla dai giudizi.

Questa ipotesi potrebbe far ritenere che la disciplina della professione forense sia nella totale disponibilità del legislatore nazionale e, quindi, anche del legislatore comunitario. La conclusione però è priva di fondamento.

## 5 L'autodifesa e la difesa tecnica

La semplice possibilità di autodifesa, pur garantita dalla Costituzione, non esclude che la difesa tecnica dell'avvocato sia indispensabile, salvo che in poche limitate categorie di controversie.

Invero l'art. 24 Cost. garantisce sia la difesa tecnica, cioè l'esistenza di un esercente la professione legale, sia l'autodifesa che, intesa quale personale partecipazione della parte, va considerata come uno tra i profili della difesa in senso sostanziale.

Che il diritto di autodifesa sia costituzionalmente tutelato è stato affermato più volte dalla Corte Costituzionale.

Tale diritto trova attuazione nel codice penale di rito, come viene ricordato dalla Corte Costituzionale (188/1980), secondo cui la possibilità di una piena difesa personale è riconosciuta all'imputato in tutto il corso del dibattimento ed a conclusione di esso.

Tale possibilità deve essere effettivamente garantita all'imputato, rimanendo consentito di procedere senza di lui solo se l'assenza sia una libera scelta (Corte Cost. 9/1982). Però, l'autodifesa è un diritto ma non un obbligo; l'imputato può rifiutare di difendersi personalmente e può anche astenersi dal presenziare al dibattimento (Corte Cost. 125/1979).

Diversamente dall'autodifesa, l'assistenza di un difensore, oltre ad essere un diritto costituzionalmente protetto, perché rientra nel diritto inviolabile di difesa, si configura anche come una necessità nella grandissima maggioranza dei casi. Invero nel processo penale, la difesa tecnica è obbligatoria ed è prevista la nomina d'ufficio di un difensore; secondo il costante orientamento della Corte l'obbligatorietà della difesa tecnica è certamente compatibile con la disposizione che, talvolta, esclude la presenza del difensore per casi di mi-

## AVVOCATURA E RIFORMA DELLA GIUSTIZIA NELLA COSTITUZIONE E NELL'ORDINAMENTO

## LA SOGGETTIVITA' COSTITUZIONALE DELL'AVVOCATURA

PROF. AVV. ALDO LOIODICE

nore rilevanza.

Anche nel processo civile la difesa tecnica, pur presentandosi come onere, risulta indispensabile per la stessa costituzione in giudizio; analoga la situazione nel processo amministrativo.

Da altro punto di vista, non è prevista la possibilità di un rifiuto della difesa tecnica perché tale rifiuto non è garantito dall'art. 24 Cost., essendo il diritto di difesa non soltanto inviolabile ma altresì irrinunciabile.

**6** **Collegamento con la funzione giurisdizionale; l'avvocato e il "giusto processo"**

Approfondendo l'ambito degli effetti prodotti dall'art. 24 Cost., emerge anche il suo collegamento con la funzione giurisdizionale e la conseguente esigenza di assicurare dignità, decoro e libertà all'avvocato. I lavori preparatori della Costituzione confermano l'opinione esposta; in essi si chiarisce che "da questa proposizione è data veste costituzionale al principio che la difesa per mezzo di avvocato è garantita in ogni tempo e davanti ad ogni giudice (Tupini, Res. 1° Sc.C. pag. 60).

La presenza implicita, ma necessaria, della difesa tecnica e dell'avvocato emerge anche in altre disposizioni della Costituzione: nell'art. 111, riguardante il giusto processo, laddove stabilisce una serie di requisiti perché il processo possa considerarsi giusto ed indica, per l'accusato, gli elementi (3° c.) "necessari per preparare la sua difesa"; anche nell'ultimo e penultimo comma dell'art. 111 Cost. l'opera dell'avvocato risulta indispensabile perché si prevede il ricorso in Cassazione sia in materia di libertà personale sia avverso le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti (queste ultime solo per motivi inerenti alla giurisdizione).

Si tratta di atti difensivi estremamente tecnici, che non possono essere redatti se non da

un professionista qualificato.

E' vero che si potrebbe obiettare che, eliminando la necessità del difensore in giudizio attraverso una legge, si potrebbe far partecipare ai giudizi soltanto le parti personalmente, che, poi, si muniscono di consulenze e di pareri tecnici forniti dai giuristi esperti.

Ma questa eventualità, peraltro non ammissibile nell'ordinamento italiano, non esclude, comunque, la tutela del ruolo dell'avvocato che diventa (attraverso quegli atti che esprimono la sua conoscenza, sensibilità e preparazione) indispensabile per far esercitare alla parte il suo diritto di difesa dichiarato inviolabile.

**7** **L'avvocato negli organi costituzionali o di rilievo costituzionale**

Sotto un diverso profilo si ha un altro indizio del ruolo costituzionale attribuito agli avvocati laddove, nella Costituzione, da tale categoria si attingono persone che devono occupare organi costituzionali o di rilievo costituzionale.

Nell'art. 104 Cost. si prevede che gli avvocati, dopo 15 anni di esercizio, siano eleggibili al Consiglio Superiore della Magistratura unitamente ai professori ordinari di università in materie giuridiche; nell'art. 106 Cost. si prevede che, oltre ai professori ordinari, possono essere nominati all'ufficio di Consiglieri di Cassazione avvocati che abbiano 15 anni di esercizio e siano iscritti negli Albi speciali per le giurisdizioni superiori; ma ancor più l'art. 135 Cost., 2° comma, prevede che possano essere eletti giudici costituzionali, oltre i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ed i professori ordinari in materie giuridiche, gli avvocati dopo 20 anni di esercizio. Si tenga presente che le categorie di eleggibili a queste cariche viene ristretta a soggetti per i quali la Costituzione garantisce l'autonomia e l'indipendenza; per i magistrati l'autonomia e l'indipendenza sono previste dall'art. 104

Cost. e per i professori universitari dall'art. 33 Cost., ultimo comma, con riferimento alle istituzioni di cui essi fanno parte. Si tratta di categorie di persone alle quali la Costituzione ha ritenuto (per la loro professionalità e per le esigenze di interesse pubblico cui si collega la loro attività) di assicurare libertà, autonomia ed indipendenza.

Un motivo ragionevolmente plausibile di spiegazione della scelta del costituente in favore degli avvocati, laddove possono essere scelti e concorrono anche professori universitari o magistrati, deve rintracciarsi nella tradizione degli avvocati che si è sempre collegata ad una caratteristica di dignità, autonomia e libertà.

Questi profili manifestano come la disciplina forense non possa essere delineata in maniera corretta se i connotati della dignità, del decoro e della libertà non vengono assicurati in maniera effettiva.

Da quanto esposto emerge il disegno costituzionale dell'avvocato che la Costituzione collega all'esercizio di un diritto inviolabile fondamentale ed all'esercizio di funzioni pubbliche quali la giurisdizione.

**8** **L'avvocato quale coprotagonista nel giudizio**

Da quanto esposto emerge, quindi, che l'avvocato riceve pieno riconoscimento costituzionale.

Tuttavia, il vento europeo e l'influenza della mentalità inglese (condizionata dai differenti ruoli dei "solicitors" e "barristers") su tale vento, portato avanti dal mondo imprenditoriale ed economico, rischiano di relegare l'avvocato nel ruolo imprenditoriale di produttore di servizi, riconducibile all'art. 41 della Costituzione e non più all'art. 24 Cost., con un'evidente ed ampia discrezionalità del legislatore e conseguente svilimento delle nobili tradizioni che hanno una radice ontologica e che connotano l'effettiva funzione dell'avvocatura.

A questo rischio di svilimento occorre rispondere con il richiamo del ruolo dell'avvocato nella giurisdizione in modo da comprendere le ragioni che inducono a sottolineare costituzionalmente l'avvocatura.

Si deve affermare, infatti, che l'avvocato riveste un ruolo di coprotagonista nella giurisdizione; egli è indispensabile all'esercizio della funzione giurisdizionale ed allora la Costituzione, che pur lo riconosce implicitamente, dovrebbe chiaramente esplicitare, almeno per quanto riguarda la partecipazione all'esercizio della funzione giurisdizionale, il ruolo costituzionale dell'avvocato.

**9** **La giurisdizione, la certezza del diritto e il contraddittorio**

Occorre chiarire il significato di questa prospettiva dedicando alcune riflessioni alla giurisdizione.

Il termine "giurisdizione" deriva dal latino "juris dictio" che letteralmente significa "dire o dichiarare il diritto"; la funzione di tale dichiarazione persegue il fine di pervenire alla qualifica di singoli rapporti; il suo contenuto deve, cioè, riferirsi a rapporti in ordine ai quali si facciano valere pretese fra loro contrastanti da parte dei soggetti ad essi interessati oppure esigenze di reintegrazione dell'ordine giuridico quando sia stato violato.

Se in questa definizione si vuole cogliere l'elemento differenziale della giurisdizione rispetto all'amministrazione in quanto risponde ad un effettivo bisogno sociale, esso consiste nel conferire al diritto oggettivo, nel momento della sua applicazione, quella particolare garanzia di certezza che si ottiene eliminando, con la pronuncia del giudice, le situazioni di incertezza che la pratica applicazione del diritto oggettivo può far sorgere ovvero reprimendo le infrazioni che attentano all'applicazione del diritto oggettivo. In questa funzione il ruolo dell'avvocato si colloca

## AVVOCATURA E RIFORMA DELLA GIUSTIZIA NELLA COSTITUZIONE E NELL'ORDINAMENTO

## LA SOGGETTIVITA' COSTITUZIONALE DELL'AVVOCATURA

PROF. AVV. ALDO LOIODICE

in maniera indispensabile per le ulteriori ragioni che si vanno a chiarire.

In genere i livelli di civiltà giuridica hanno condotto i diversi sistemi, pur vari tra di loro, ad adottare la giurisdizione quale funzione destinata a procedere alla risoluzione delle controversie insorte in ordine alla spettanza dei diritti o alla punizione dei delitti con il compito specifico di sottrarre la decisione delle une o la comminazione delle pene alle parti interessate che, pur essendo parti del giudizio, non possono concorrere direttamente all'esercizio della funzione giurisdizionale.

I soggetti del processo, accanto al giudice ed agli altri organi pubblici, sono le parti nei cui confronti si esplica la funzione giurisdizionale ed esse, per legge, sono tenute a collocarsi in posizione estranea rispetto al giudice.

La struttura del processo, inoltre, acquisisce una connotazione dialettica perché tende all'accertamento della verità attraverso l'esposizione e lo svolgimento delle opposte ragioni e questa struttura connota il principio fondamentale del processo che è quello del contraddittorio.

Nell'esplicazione di tale principio vi sono diversi aspetti, tra i quali figura quello concernente l'onere della prova, che non è a carico del giudice ma a carico di colui che asserisce determinate circostanze di fatto e cioè delle parti; poiché le parti non stanno in giudizio personalmente, l'onere viene soddisfatto dall'avvocato; mentre per le norme di diritto (su cui la pretesa si fonda) vige il principio che impone l'obbligo della conoscenza della legge al giudice secondo il principio "iura novit curia".

L'avvocato, quindi, con la sua assistenza, corrisponde non solo all'interesse delle parti ma anche a quello della giustizia in quanto le sue deduzioni ed allegazioni ed il suo lavoro cooperano alla formazione di un retto giudizio da parte del giudice.

Lo svolgimento della funzione giurisdizionale, nella sua articolazione processuale, pertanto, vede come principale soggetto il giudice ma egli non è un soggetto solitario, deve necessariamente operare in compagnia, in una cooperazione predeterminata con ruoli specifici e con diversità di compiti, ma tutti concorrenti all'unico risultato di dare certezza nell'applicazione del diritto.

### 10 L'interpretazione giudiziale e il contributo imprescindibile dell'avvocato

Il principio dell'obbligatoria conoscenza del diritto da parte del giudice ha comportato un'accentuazione del profilo tecnico professionale nell'ordinamento riguardante la selezione e la carriera dei magistrati.

In tal modo si è data prevalenza ad una concezione essenzialmente restrittiva della funzione giurisdizionale intesa come mera applicazione a casi particolari dei disposti generali della legge.

Tale concezione, però, è stata sottoposta a diverse verifiche; infatti, la nozione restrittiva di funzione giurisdizionale fondata esclusivamente sulla capacità tecnico-professionale del giudice è abbastanza superata; si va affermando la tendenza a ravvisare nelle decisioni dei giudici non già una mera traduzione in termini concreti della volontà legislativa, ma il risultato di un'operazione intellettuale più complessa e sofisticata nella quale si inseriscono scelte e valutazioni autonome degli stessi giudici.

Si pensi ai casi in cui vi sono disposizioni legislative ambigue o vi sono vuoti legislativi, le c.d. lacune; in questo caso la giurisdizione viene a configurarsi come una funzione parzialmente produttiva di diritto in quanto non integralmente vincolata.

In ogni caso al risultato del processo concorrono non solo la personale preparazione

del giudice ma le sue convinzioni sulle quali influisce il contesto socio-politico-culturale, che non può essere privilegiato rispetto all'esigenza di applicare imparzialmente il diritto. D'altra parte la terzietà del giudice viene a connotare una necessaria presenza di soggetti che, nel processo, non sono terzi (ma parti) e rispetto ai quali occorre che il giudice sia imparziale.

Poiché si è visto che le parti non possono stare personalmente in giudizio, il ruolo della parte viene affidato necessariamente all'avvocato che ha il compito delicatissimo di arrecare un contributo efficace e costruttivo allo svolgimento delle funzioni che spettano al giudice.

La sostanziale natura dell'interpretazione giudiziale, che manifesta un elemento di creatività, richiede la presenza necessaria dell'avvocato nel procedimento (processo) in cui si svolge la funzione giurisdizionale. Le parti sono titolari di quella quota di sovranità rappresentata dai diritti che la Costituzione attribuisce ai cittadini e che viene incisa dalle pronunce del giudice; il fatto che la parti non possono stare in giudizio personalmente ma devono stare in giudizio tramite avvocato determina conseguenze che vanno tenute presenti. Se il giudice sostituisce la sua decisione a quella delle parti, per dare certezza nell'applicazione del diritto, tale suo compito rispetto alle parti espropriate della partecipazione personale richiede un riequilibrio che viene operato, appunto, con la presenza e l'attività dell'avvocato.

In tal modo l'avvocato diventa il depositario e l'affidatario della quota di sovranità appartenente alle parti processuali e che sono oggetto del giudizio e che non possono restare nella totale disponibilità del giudice. Il ruolo dell'avvocato in giudizio diventa, quindi, l'indispensabile sostegno alla correttezza e pienezza del ruolo del giudice per la rappresentazione della situazione giuridica delle parti, nella quale la sovranità

trova motivo di svolgersi concretamente.

Il giudice che dovesse pronunciarsi senza il contributo degli avvocati non amministrerebbe la giustizia in nome del popolo come dice l'art. 101 Cost. ma la eserciterebbe in nome proprio.

Sarebbe un giudice solitario non espressivo del radicamento popolare della funzione, vista come risposta ad un bisogno sociale.

In sostanza non c'è giudice, nel processo, senza avvocato.

### 11 La riforma del Titolo IV della Costituzione

La riforma costituzionale, che è stata proposta in riferimento alla soggettività dell'avvocatura, intende mettere in evidenza una prospettiva che già esiste nella Costituzione ma che richiede un'esplicita sottolineatura.

E', infatti, opportuno che il Titolo IV invece di intitolarsi alla magistratura venga intitolato alla giurisdizione ed è necessario che vi siano norme distinte che riguardano il giudice e l'avvocatura.

Non va dimenticata la tradizione che è alla base dell'art. 82 c.p.c. in cui si parla di "ministro dell'avvocato" e che sottolinea l'esigenza che gli avvocati abbiano "piena coscienza dell'altezza morale e dell'importanza pubblica del loro ministero che li richiama ad essere i più preziosi collaboratori del giudice" (relazione al codice) e Piero Calamandrei proclamava che l'avvocato nell'esercizio del proprio ministero "deve obbedire solo alle leggi ed alla propria coscienza e non curarsi d'altro", di guisa che il difensore può essere posto sullo stesso piano del giudice quando giudica, appunto per riaffermare, anche di fronte ai pubblici poteri, la specifica situazione dell'avvocato.

L'autonomia e la libertà dell'avvocato è, infatti, condizione e garanzia dell'imparzialità del giudice e quindi dell'attuazione della giustizia; in tal modo la giustizia viene amministrata effettivamente in nome del popolo (art. 101 Cost.). ●

## AVVOCATURA E RIFORMA DELLA GIUSTIZIA NELLA COSTITUZIONE E NELL'ORDINAMENTO

## LA SOGGETTIVITA' COSTITUZIONALE DELL'AVVOCATURA

PROF. AVV. ANNIBALE MARINI

**Q**uando si parla dei principi fondamentali della giurisdizione, il nostro compito, il compito dei giuristi, non è solo quello di individuarli ma di verificare se ed in quale misura essi risultino dotati di effettività e siano, quindi, parte integrante e costitutiva dell'ordinamento.

E se l'esito di tale indagine è negativo, la conclusione è quella dell'inesistenza del principio o, che è lo stesso, di un principio solo apparente. Ciò che si traduce, poi, in un grave vulnus dell'ordinamento che su quel principio, almeno formalmente, riposa.

Volendo a questo punto fissare l'ordine di trattazione del tema sopra indicato, occorre, dunque, procedere all'individuazione di quei principi che possono definirsi fondamentali della giurisdizione e, successivamente, accertare il loro grado o, se si preferisce, la loro misura di effettività. Ed è questo appunto il compito cui mi accingo iniziando dal primo di tali momenti.

La domanda che ci dobbiamo porre in proposito consiste nello stabilire quali tra i principi attinenti alla giurisdizione possono e devono considerarsi fondamentali.

E la risposta non è semplice posto che ogni principio, essendo il risultato di un processo deduttivo condotto con riferimento ad un dato settore normativo o, talvolta, all'intero ordinamento, risulta dotato di una generalità più o meno ampia e in questo senso si presenta come il fondamento di una data disciplina. Così, nel campo del diritto civile, la buona fede, la tutela del contraente debole,

Prof. Avv. Annibale Marini

*Presidente Emerito  
della Corte Costituzionale*

la libertà testamentaria e via dicendo sono principi generali o, con variazione talvolta puramente terminologica, fondamentali dell'ordinamento.

Occorre, allora, nel rispondere all'interrogativo che precede, abbandonare criteri d'ordine sostanziale e far riferimento a criteri d'ordine formale nel senso di considerare fondamentali quei principi che trovano la loro espressione nella legge fondamentale del nostro ordinamento e precisamente nella Costituzione.

Sicché, ed è la conclusione, possono definirsi fondamentali tutti e solo i principi costituzionali in tema di giurisdizione.

E se i principi costituzionali sulla giurisdizione sono fondamentali è del pari evidente che la loro assenza di effettività si traduce in un grave pregiudizio della stessa giurisdizione.

Tra questi principi quelli che presentano, anche per il loro immediato interesse applicativo, un particolare interesse sono tre:

- 1) il principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.);
- 2) il principio della parità delle parti nel processo (art. 111 Cost.);
- 3) il principio della inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del giudizio e, collegato a questo, il principio della tutela dei non abbienti (art. 24 Cost.).

Si tratta, allora, di vedere se ed in quale misura questi principi possono considerarsi dotati di una loro effettività e, in caso di risposta negativa, quali siano le cause e quali i rimedi di quella che può considerarsi una grave patologia dell'intero sistema. Diverso è, invece, il problema del ruolo che va riconosciuto all'Avvocatura in relazione ai principi fondamentali della giurisdizione come sopra precisati.

Ed in proposito, e per quanto è consentito in questa sede, occorre richiamare quella considerazione dell'Avvocatura quale componente essenziale della giurisdizione che, a prima vista, può forse, come accade per tutte le definizioni, lasciare perplessi e che, invece, ad una più attenta riflessione, finisce per trovare una giustificazione sostanziale nel fatto che i principi fondamentali della giurisdizione devono essere attuati e non possono non essere attuati anche dall'Avvocatura.

Sicché, quest'ultima entra a pieno titolo nel processo attuativo dei principi costituzionali, acquistando la veste di protagonista di quel processo e, quindi, uno specifico rilievo istituzionale.

Passando, ora, ad una valutazione dei principi fondamentali della giurisdizione, il primo che abbiamo individuato, quello cioè della ragionevole durata del processo, nonostante la sua solenne enunciazione nell'art. 111 Cost., può considerarsi sistematica-

mente violato nel nostro Paese che per tale illecito ha collezionato un numero di condanne della Corte di Strasburgo superiore a quello di tutti gli altri Paesi europei. Sicché, si tratta, in definitiva, di un principio solo enunciato, ma non attuato e perciò privo di qualsiasi effettività.

Se mi è consentita un'osservazione di carattere corporativo, direi che l'unico settore nel quale vige il principio della ragionevole durata del processo è quello della giustizia costituzionale essendo noto che i tempi di definizione dei giudizi di costituzionalità non superano quasi mai la durata di un anno e sono comunque assai brevi.

Ferma, dunque, la patologica durata dei processi, occorrerebbe individuarne le cause e indicarne i rimedi.

Tra le cause, il discorso sarebbe lungo e complesso, non ricomprenderei, comunque, come talvolta si è fatto, l'ostruzionismo o, comunque, la mancata collaborazione dell'Avvocatura alla sollecita definizione dei processi.

E ciò sia perché gli avvocati sono le vittime della durata abnorme dei giudizi per la perdita di fiducia nella giustizia e, di riflesso, nell'attività forense sia perché i tempi della giustizia non sono certo scanditi dagli avvocati.

Né è vero che gli avvocati siano responsabili dell'alto grado di litigiosità che esiste nel nostro Paese, che rinviane, invece, le sue cause in fattori ben diversi dal numero degli avvocati e da una loro asserita modestia professionale.

Gli avvocati sono troppi e

## AVVOCATURA E RIFORMA DELLA GIUSTIZIA NELLA COSTITUZIONE E NELL'ORDINAMENTO

## LA SOGGETTIVITA' COSTITUZIONALE DELL'AVVOCATURA

PROF. AVV. ANNIBALE MARINI

poco preparati, e possiamo essere (parzialmente, ma solo parzialmente) d'accordo, ma una cosa certa è che non sono essi i responsabili della lentezza della giustizia, da cui, invece, come si è detto, risultano, sotto vari aspetti, pregiudicati:

E se finalmente è stato recentemente attivato un processo riformatore di codici ormai obsoleti o, comunque, superati; processo, i cui effetti positivi non mancheranno di avvertirsi nel breve e medio periodo, non può tacersi che le cause, almeno le principali, della lentezza della giustizia sono da individuarsi in una disciplina unitaria di vicende giudiziarie di scarsa o nessuna importanza e di vicende di grande rilievo economico o sociale. Con il brillante risultato di ottenere (parlo della giustizia civile) tempi biblici per la definizione delle prime e di demandare le seconde alla c.d. giustizia privata (o arbitrale).

Ma quali i rimedi? L'intervento della Corte Costituzionale in questa materia serve poco o niente, essendo evidente che l'abnorme durata del processo non può certo essere eliminata da una pronuncia caducatoria di una o più norme, ma, come si è detto, da una radicale riforma dell'ordinamento di esclusiva competenza del Parlamento.

L'unica via di salvezza, almeno fino ad ora, ci viene, dunque, dall'Europa ed in particolare dalla Corte di Strasburgo e dalle condanne da quest'ultima inflitte al nostro Paese per l'abnorme durata dei processi. Anche se, non andrebbe dimenticato che le condanne di Strasburgo meriterebbero una immediata esecuzione che allo stato

manca.

Quel che interessa evidenziare, tuttavia, è l'irreparabile pregiudizio che la lentezza dei giudizi viene ad arrecare non solo al nostro tessuto economico ed allo sviluppo degli investimenti stranieri nel nostro Paese, ma anche, e direi soprattutto, allo stesso principio di legalità. *Vulnus quest'ultimo evidenziato dalla corrente e ricorrente constatazione secondo cui "giustizia ritardata è giustizia negata".*

E ciò comporta la ormai indilazionabile necessità di bilanciare l'esigenza della ricorribilità ad un giudice di grado superiore a quello che ha emesso una data decisione con il principio della ragionevole durata del processo, trovando un punto di equilibrio tra aspetti egualmente necessari al concetto di giusto processo.

Occorre, cioè, ricordare che una costante e continua violazione del principio della ragionevole durata del processo viene a negare proprio quella giustizia che il processo tende ad assicurare. Tutela, dunque e sempre, della persona che invoca giustizia, ma coniugata alla essenziale garanzia di una non irragionevole durata del processo. E passiamo all'altro principio: quello, anch'esso fondamentale, relativo alla parità delle parti nel processo.

Consentitemi anche in proposito di procedere, come già fatto, per semplici cenni e pervenire, dunque, alla conclusione che anche siffatto principio, considerato nel suo significato politico – costituzionale, continua ad essere inattuato, o comunque, insufficientemente attuato nella realtà giuridica del no-

stro paese. E spiego subito il perché.

Mi sembra, infatti, che l'ostacolo maggiore all'attuazione di quel principio consista, per quanto riguarda la giustizia penale, nella storica unificazione delle carriere del pubblico ministero e del giudice ai quali è, paradossalmente, attribuito uno stesso status nonostante la assoluta diversità delle rispettive funzioni. Ciò che, è appena il caso di dire, non si verifica in alcun altro settore dell'ordinamento.

In altri termini, quando una delle parti del processo e precisamente il Pubblico Ministero ha lo stesso status del giudice la diversità delle parti (e cioè del pubblico ministero e del difensore) è in re ipsa e prescinde dalla disciplina interna al processo.

Il principio di parità richiede, logicamente, che le parti del processo (e non solo nel processo) siano in posizione di effettiva eguaglianza (uso volutamente un termine atecnico) al di là della loro diversa possibile coloritura, pubblicistica e privatistica. Se, infatti, il difensore in quanto tale e perché tale non può non avere natura privata, (essendo l'avvocato pubblico una triste eredità di regimi dittatoriali) il pubblico ministero non può non essere dotato di poteri pubblicistici che, tuttavia, diversamente da quelli del giudice, devono essere bilanciati da altri poteri attribuiti ai difensori in quella dialettica tra accusa e difesa che non altera la parità delle parti del processo.

Quando, invece, una soltanto delle due parti (come oggi accade) e precisamente il p.m. è investito di uno status

identico a quello del giudice, ipotizzare una sua parità con il difensore costituisce esercizio di una modesta retorica tanto datata quanto fuorviante.

Mi sia consentito ricordare che quello della parità è un processo lungo e difficile anche se qualcosa si è fatto dall'epoca in cui nei giudizi di legittimità il procuratore generale presso la Corte di Cassazione partecipava alla camera di consiglio e diveniva un ulteriore componente (occulto) del collegio, tanto molto raramente le sue conclusioni risultavano difformi dalla sentenza di cui rappresentavano un'anticipazione ad uso e consumo degli avvocati.

Si trattava di un caso limite (fortunatamente ormai eliminato), ma significativo, di quanto può accadere quando p.m. e giudice non vengono separati non solo nelle funzioni (il che è ovvio), ma nel loro status giuridico, a cominciare dallo stesso concorso di accesso alla carriera che deve essere (e non può non essere) diverso per le due categorie essendo funzionale ad una diversa preparazione professionale. A solo titolo esemplificativo, un tema sul retratto successorio sarebbe impensabile per l'accesso alla carriera di p.m., così come sarebbe atipica (per non dire stravagante) la scelta di un argomento di medicina legale per l'accesso alla carriera di giudice.

Conclusivamente sul punto, fino a quando la separazione delle carriere o, come si dice, degli ordini, non sarà attuata, avremo una parità puramente formale del pubblico ministero e del difensore e avremo anche, e corrispondentemente, una insoddisfacente terzietà del giudice. ●

## Strumenti alternativi in mano all'Avvocatura per puntare a un sistema giudiziario efficiente

di Maurizio De Tilla

**L'**Organismo unitario dell'avvocatura italiana ha sempre sottolineato che i sistemi di Risoluzione alternativa alle controversie (Adr) on costituiscono una soluzione alla giurisdizione ordinaria ma assumono rispetto a esse un ruolo parallelo e autonomo pur contribuendo alla eflazione dei ruoli.

Basandosi su questo rilievo l'Oua ha considerato le soluzioni extragiudiziarie alla stregua di una risposta adeguata al conflitto e quindi uno dei possibili metodi di risoluzione delle controversie, non secondario e neanche alternativo, ma può propriamente parallelo. Si profila in questo modo un sistema plurale di tutela dei diritti, all'interno del quale il cittadino deve poter scegliere liberamente, in base al tipo di controversia che si presenta, tra diversi metodi di risoluzione tutti parimenti efficienti e garantiti, ma diversi nel loro fondamento. Ciò significa che la diffusione delle procedure extragiudiziali non consegue, come automatica conseguenza, alla crisi della giustizia ordinaria ma, al contrario, si fonda sull'esistenza di un sistema giudiziario ben funzionante che ponga il privato nella condizione di poter scegliere tra una struttura togata (da rendere sufficientemente rapida) da un lato e una metodologia consensuale (da rendere sufficientemente sicura) dall'altro lato, senza che si debba porre l'alternativa inaccettabile tra una giurisdizione pubblica inefficiente e garantista e un sistema di procedure non contenziose efficienti.

La diffusione degli strumenti alternativi deve, pertanto, ritenersi direttamente proporzionale al livello di efficienza del sistema giudiziario, poiché nessuna delle parti in contesa deve sentirsi

maggiormente protetta, nel suo inadempimento, da una conclamata lentezza del procedimento giudiziario che venga prescelto proprio per l'indubbio vantaggio per così dire procrastinatorio. La costruzione di un sistema giudiziario efficiente - pur senza l'ossessione della rapidità che potrebbe ridondare in danno delle garanzie che sono al contrario il presupposto di una vera efficienza - costituisce, quindi, una imprescindibile priorità per tentare un recupero di fiducia e anche di qualità della giurisdizione.

È evidente a questo punto l'esigenza che, al pari del giudizio affidato al giudice togato o laico, la conciliazione deve essere affidata a un conciliatore che risponda a caratteristiche fondamentali di professionalità e qualificazione, mentre la procedura deve essere amministrata da organi autorevoli e credibili, sia privati che pubblici (possibilmente i Consigli dell'Ordine forense), che forniscano sufficienti garanzie di efficienza, trasparenza, competenza e indipendenza.

Gli organismi privati potranno prevedere la partecipazione di professionisti iscritti in albi, ma dovrà essere esclusa la mera partecipazione di capitale.

Alla stregua del fatto che l'attività conciliativa è attività propria del professionista legale, l'Avvocatura giustamente rivendica, anche in funzione di un interesse della collettività, un ruolo essenziale nell'organizzazione di un sistema diversificato di risoluzione dei conflitti, affidando agli avvocati (opportunosamente formati) funzioni conciliative anche in ma-

terie attualmente precluse, nonché speciali funzioni di certificazione e autenticazione per atti riguardanti le procedure conciliative.

All'Avvocatura deve, inoltre, essere riconosciuto un ruolo preminente nella gestione di quelle istituzioni che saranno previste dalla legge, valorizzando la funzione pubblicistica degli ordini forensi ai fini della creazione di Camere di conciliazione presso tutti i Consigli degli ordini, da affiancarsi alle Camere di conciliazione presso le Cciaa e agli organismi privati opportunamente regolamentati e registrati. È stato fatto riferimento anche alla opportunità di valorizzare la funzione dei Giudici di Pace (il Giudice laico secondo la proposta Oua) nella gestione delle procedure conciliative.

Nel caso della conciliazione endoprocessuale, in mancanza di diverso accordo tra le parti circa la designazione dell'ente gestore, il giudice potrà invitare le parti a esperire il tentativo presso la Camera di conciliazione forense. A tal proposito, va segnalata la opportuna previsione della immediata esecutività del verbale di conciliazione redatto dalle camere di conciliazioni tribunitarie.

La caratterizzazione dell'istituto conciliativo come procedimento fondato sulla esclusiva volontà delle parti comporta il rischio concreto che la parte più debole al tavolo negoziale, in mancanza di opportune tutele, possa subire l'imposizione di un contratto vessatorio e/o iniquo e/o che si discosta significativamente dalle

situazioni giuridiche delle parti. In un siffatto contesto, la potenziale perdita di garanzie derivante dall'assenza in conciliazione di un organo giudicante e di meccanismi procedurali (nonché di mezzi di impugnazione) potrebbe ragionevolmente essere compensata dall'intervento della difesa tecnica che contribuirebbe a reintrodurre nella metodologia consensuale uno strumento di tutela degli interessi dei contendenti.

In questo quadro si colloca la direttiva n. 2008/52 del 21 maggio 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Sulla premessa che l'obiettivo di garantire un migliore accesso alla giustizia dovrebbe comprendere l'accesso ai metodi giudiziali ed extragiudiziali di risoluzione delle controversie, le istituzioni europee hanno stabilito che la mediazione può fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale attraverso procedure concepite in base alle esigenze delle parti.

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la formazione dei mediatori e l'introduzione di efficaci meccanismi di controllo della qualità in merito alla fornitura dei servizi di mediazione al fine di preservare la flessibilità del procedimento di mediazione, l'autonomia delle parti e a garantire che la mediazione sia condotta in un modo efficace, imparziale e competente. Il codice europeo di condotta dei mediatori, inoltre, dovrebbe essere disponibile su Internet per il pubblico. Il rispetto degli accordi derivanti dalla mediazione non può dipendere solo dalla buona volontà delle parti e, anzi, se queste lo chiedono, gli stati membri do-

## AVVOCATURA E RIFORMA DELLA GIUSTIZIA NELLA COSTITUZIONE E NELL'ORDINAMENTO

## IL SOLE 24 ORE - GUIDA AL DIRITTO 4 LUGLIO 2009, N. 27 PAGINA 8 DI MAURIZIO DE TILLA

vrebbero garantirne l'esecutività. Sempre che il contenuto non sia in contrasto con il diritto dello stato membro, compreso il diritto internazionale privato, o se tale diritto non prevede la possibilità di rendere esecutivo il contenuto dell'accordo in questione. Partendo da questi presupposti il Parlamento ha approvato la riforma processuale civile inserendo una delega al Governo per adottare uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale.

Questi i più rilevanti principi e criteri direttivi della delega al Governo:

- a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia;
- b) prevedere la possibilità, per i Consigli degli ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento, si avvalgano del personale degli stessi consigli;

c) prevedere il dovere dell'avvocato di informare il cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi dell'istituto della conciliazione nonché di ricorrere agli organismi di conciliazione;

d) favorire mediante agevolazioni anche di carattere fiscale gli istituti della mediazione e della conciliazione;

e) il procedimento di conciliazione non potrà in ogni caso avere una durata eccedente i tre mesi;

f) nel caso che un giudizio sia stato instaurato nonostante il tentativo di conciliazione e la statuizione corrisponde al contenuto della proposta conciliativa, va esclusa la ripetizione delle spese sostenute dalla

parte virtuosa che abbia rifiutato l'accordo;

g) prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

## IL SOLE 24 ORE - GUIDA AL DIRITTO 15 AGOSTO 2009, N. 33 PAGINA 6

## Dialogo dell'Avvocatura a "tutto campo" per superare lo stato di crisi della giustizia

di Maurizio De Tilla

**L'**Organismo unitario dell'avvocatura ha firmato convinto, insieme all'Associazione nazionale magistrati e alle altre componenti del mondo giudiziario, il «Patto per la giustizia e per i cittadini».

Intervenire sulle procedure è utile e necessario ma non è sufficiente: talora, anzi, le continue modifiche delle norme processuali possono produrre più danni che vantaggi. Per evitare ciò occorre intervenire subito sulle disfunzioni dell'organizzazione giudiziaria. L'avvocatura intende cooperare positivamente per il rinnovamento dell'apparato dell'amministrazione della giustizia.

La macchina giudiziaria non fornisce purtroppo un servizio efficiente ai cittadini. Le cause sono molteplici: carenze di risorse economiche e di organici, improduttività dell'attività giudiziaria, ritardi nella informatizzazione degli uffici, remore al processo telematico, carenze di quadro ordinamentale, procedure amministrative burocratizzate, commistione di ruoli tra giudici e avvocati, e via dicendo.

Nel passato è stato un errore

grave quello di porre l'avvocatura fuori dai soggetti protagonisti degli interventi di risanamento della macchina giudiziaria. Per risolvere i problemi dell'organizzazione giudiziaria si è fatto cenno solo ai capi e dirigenti degli uffici giudiziari, al Consiglio superiore della magistratura, ma nessun riferimento è stato fatto all'apporto positivo dell'avvocatura, che viene, viceversa e a torto, indicata come una delle responsabili delle lungaggini dei processi. Il che è falso, oltre che ingiusto.

Nella maggior parte dei casi l'avvocato chiede la pronta istruttoria del giudizio e la sollecita definizione della causa. Ne ha tutto l'interesse per guadagnare la fiducia del cliente che viene avvantaggiato da una decisione celere e giusta.

Nel «Patto per la giustizia» l'Oua ha inserito espressamente la riforma dell'ordinamento forense per rendere ancora più compiuta e rigorosa la propria attività. A

viva voce nel convegno di Fermo - che si è svolto dal 26 al 27 giugno scorso e dedicato al tema: «L'avvocatura soggetto costituzionale nella giurisdizione proposta di modifica costituzionale» - si è chiesto ai parlamentari presenti di superare le contrapposizioni e varare rapidamente una riforma bipartisan dell'ordinamento forense. Occorre una legge moderna e adeguata ai tempi ma, soprattutto, occorre modificare la Costituzione che già riconosce la parità di ruolo tra magistratura e avvocatura nel processo, senza però citare quest'ultima esplicitamente e dare concretezza a quest'affermazione.

La previsione nella giurisdizione dell'avvocatura come soggetto costituzionale potrà colmare questa grave lacuna che ha incidenza negativa sull'organizzazione giudiziaria.

Se l'avvocatura fosse riconosciuta come soggetto costituzionale si renderebbe più che legittima la

selezione nell'accesso all'albo, ma principalmente si accrescerebbe sensibilmente l'apporto sinergico dell'avvocatura.

L'importanza di questa iniziativa risiede nella constatazione che la riforma della giustizia e dell'assetto della magistratura e dell'avvocatura deve essere accompagnata dallo stanziamento adeguato di risorse umane e strutturali. Oggi, nostro malgrado, non si fornisce ai cittadini un servizio efficiente. Gli operatori della giustizia lavorano in condizioni di emergenza, in strutture insicure e, spesso, con mezzi precari. È una situazione insostenibile.

Con la consueta puntualità il ministro Angelino Alfano ha presentato la riforma del processo civile invocando la leale collaborazione dell'avvocatura italiana chiamata ad affrontare un'importante sfida riformatrice.

L'avvocatura, con un ruolo paritario, è pronta a collaborare non solo nel processo. La firma del «Patto per la giustizia» è la concreta dimostrazione della volontà di cambiare con efficacia e trasparenza.

PER CONSULTARE I TESTI INTEGRALI DELLA RASSEGNA VISITA IL SITO [www.ilsole24ore.com/diritto](http://www.ilsole24ore.com/diritto)**DA IL SOLE 24 ORE****30 settembre 2009**

L'Oua: Ddl per rivedere le regole del processo

**"Il processo tributario necessita al più presto di una riforma che tuteli, in maniera più efficace, i contribuenti."****3 ottobre 2009**

Avvocati. Sulla specializzazione l'Unione è pronta a procedere da sola

Dominioni: accettiamo il rischio delle sanzioni

**Pressing dei penalisti per sbloccare la riforma**di **Giovanni Negri****4 ottobre 2009**

Il Cnf: «Puntare sulle specializzazioni, anche in autonomia» -

L'INIZIATIVA - Alpa: «Se la politica non darà risposte tempestive sarà ripreso

il regolamento su cui c'è già l'intesa di tutta la categoria»

**Avvocatura unita sulla riforma**di **Patrizia Maciocchi****18 ottobre 2009**

Gli avvocati dettano le condizioni al parlamento sulla riforma

Dieci punti irrinunciabili nella riforma dell'ordinamento professionale forense

al l'esame del Senato.


**Vertici forensi a ranghi serrati**di **Valentina Melis****DA GUIDA AL DIRITTO****3 ottobre 2009, n. 39****Un difficile compromesso sulla riforma forense per una categoria stretta tra crisi e antitrust**di **Clarich Marcello****10 ottobre 2009, n. 40****Solo un avvocato qualificato può contribuire al buon funzionamento del sistema giustizia**di **Guido Alpa****17 ottobre 2009, n. 41****Dai penalisti una forte spinta riformatrice per superare le logiche da Gattopardo**di **Oreste Dominioni**[www.ilsole24ore.com/diritto](http://www.ilsole24ore.com/diritto)

AVVOCATURA E RIFORMA DELLA GIUSTIZIA NELLA COSTITUZIONE E NELL'ORDINAMENTO

APPROVATO UN DENSO PACCHETTO DI NOVITÀ.

# Ecco 7 strumenti, in anteprima, per applicare tutte le nuove regole dettate dalla Riforma del processo civile

Nuove competenze dei giudici di pace, procedimento sommario di cognizione, condotte dilatorie, filtri per il ricorso in cassazione, testimonianza in forma scritta, etc. In anteprima per gli abbonati a Guida al Diritto, 7 strumenti per l'applicazione pratica delle novità.



### Il nuovo processo civile

Autore: Claudio Cecchella - Pagg.240



### Guida al nuovo processo civile di cognizione

Autore: Claudio Cecchella - Pagg.512



### Codice di procedura civile

Autore: Giuseppe Finocchiaro - Pagg.2.048



### Processo civile Formulario + CD

Autore: Claudio Cecchella - Pagg.1.100




### Separazione e divorzio

Autore: Marina Marino - Pagg.336



### Il nuovo giudizio innanzi la corte di cassazione

Autore: Claudio Cecchella - Pagg.240



### Procedura civile Dizionario sistematico

Autore: Remo Caponi - Pagg.950

Tutto quello  
che serve  
per mettersi  
subito in linea  
con le novità.  
E in più  
un buono sconto  
riservato.

# BUONO SCONTO

## Guida al Diritto

### Si, desidero approfittare dell'offerta che barro con una X:

- |      |  |             |                    |         |
|------|--|-------------|--------------------|---------|
| 7324 | <input type="checkbox"/> IL NUOVO<br>PROCESSO CIVILE                         | <b>-15%</b> | € <del>26,00</del> | € 22,10 |
| 7342 | <input type="checkbox"/> GUIDA AL NUOVO PROCESSO<br>CIVILE DI COGNIZIONE     | <b>-15%</b> | € <del>52,00</del> | € 44,20 |
| 7315 | <input type="checkbox"/> CODICE DI<br>PROCEDURA CIVILE                       | <b>-15%</b> | € <del>29,00</del> | € 23,80 |
| 7178 | <input type="checkbox"/> PROCESSO CIVILE<br>Formulario + Cd-Rom              | <b>-15%</b> | € <del>80,00</del> | € 68,00 |
| 7271 | <input type="checkbox"/> SEPARAZIONE<br>E DIVORZIO                           | <b>-15%</b> | € <del>32,00</del> | € 27,20 |
| 7341 | <input type="checkbox"/> IL NUOVO GIUDIZIO INNANZI<br>LA CORTE DI CASSAZIONE | <b>-15%</b> | € <del>26,00</del> | € 22,10 |
| 7129 | <input type="checkbox"/> PROCEDURA CIVILE<br>Dizionario Sistematico          | <b>-15%</b> | € <del>85,00</del> | € 72,20 |

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 17659

- Allego fotocopia del versamento sul c/c postale n.31482201 intestato a Il Sole 24 ORE S.p.A. (importante: indicare la causale del versamento)
- Pagherò a mezzo contrassegno al postino
- Se invece vuoi usare la Carta di credito: [www.shopping24.it](http://www.shopping24.it)

### I MIEI DATI: (i campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori)

Ragione sociale\* \_\_\_\_\_  
 Cortese attenzione \_\_\_\_\_  
 Persona fisica  Impresa indiv./Professionista  Studio associato  Società  
 Altro ente privato  Ente pubblico  Ente pubblico non comm.  Ente non comm.  
 Via\* \_\_\_\_\_  
 Cap\* \_\_\_\_\_ Città\* \_\_\_\_\_ Prov.\* \_\_\_\_\_  
 Tel. \_\_\_\_\_ Cell. \_\_\_\_\_  
 E-mail \_\_\_\_\_  
 P. Iva\* \_\_\_\_\_  
 Cod. Fiscale\* \_\_\_\_\_

Chiave contrassegno: la sottoscrizione dell'offerta dà diritto a ricevere informazioni commerciali su prodotti e servizi del Gruppo "Il Sole 24 Ore". Chi non desidera ricevere fuori la casella di informazioni ex D.Lgs. n. 138/2001, il Sole 24 Ore S.p.A. Titolare del trattamento, invia i dati personali liberamente consentiti per fornire i servizi richiesti e, se lo desidera, per aggiornare la sua iniziativa e offerta del gruppo. Potrà esercitare i diritti dell'Art. 7 del D.Lgs. n. 138/2001 rivolgendosi al Responsabile del trattamento, che è il Responsabile del Coordinamento Commerciale, presso Il Sole 24 Ore S.p.A. Database di Marketing, via Monte Rosa 51 - 20149 Milano. L'elenco completo e aggiornato di tutti i Responsabili del Trattamento e dell'archiviazione, al servizio clienti e potranno essere comunicati alle Società del Gruppo per gli stessi fini della raccolta, in qualsiasi momento per l'iscrizione all'elenco. A par. l'invio di materiali del Gruppo e-mail, del numero di fax o del telefono (del tutto facoltativo) esprime il Suo specifico consenso all'utilizzo di dati personali per l'invio di informazioni commerciali.

**GRUPPO24ORE**  
 La cultura dei fatti

**INVIA SUBITO QUESTO  
BUONO VIA FAX**  
 (02 oppure 06) 3022.5402